

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Nuovo Modello IVA TR

A partire dalle richieste di rimborso/compensazione relative al 2° trimestre 2017, in scadenza il prossimo 31 luglio, è necessario utilizzare il **nuovo mod. Iva TR**, approvato con provvedimento del 4.7.2017.

Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare il modello alle novità in materia di compensazioni apportate con il D.l. 50/2017, poi convertito in L. 96/2017.

NUOVO MODELLO IVA TR	
NOVITÀ D.L. 50/2017	<p>Il D.l. 50/2017 (poi convertito in Legge 96/2017) ha apportato alcune modifiche importanti in materia di compensazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata abbassata da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione. La modifica è stata attuata sia a livello delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap (modificando l'art. 1 comma 574 della L. 147/2013) che dell'Iva (modificando l'art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009); ◆ in sede di conversione del D.l. 50/2017, è stato deciso che le limitazioni sopra elencate trovino applicazione non solo per il credito Iva annuale ma anche per i crediti infrannuali derivanti dalle istanze periodiche. In questo modo il legislatore armonizza il regime di compensazione orizzontale dei crediti IVA, sia per quelli annui sia per quelli derivanti dai modelli TR. <p>Restando in materia di Iva, il legislatore ha modificato i tempi a partire dai quali è possibile compensare il credito Iva annuale/infrannuale per importi superiori a 5mila Euro. Anziché dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (per il credito annuale) o dell'istanza (per il credito infrannuale), a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/dall'istanza da cui tali crediti emergono (art. 17 comma 1 secondo periodo D.lgs. 241/1997).</p> <p>Queste novità hanno comportato la necessità di aggiornare il modello Iva TR, che è stato pertanto ridefinito con provvedimento del 4.7.2017.</p>
LE NOVITÀ DEL MOD. IVA TR	<p>Il nuovo modello IVA TR prevede l'unione delle precedenti sezioni 2 "Rimborso e/o compensazione", e 3 "Erogazione rimborso", nella sezione 2 "Rimborso e/o compensazione". A seguito di questo accorpamento è stata rinumerata con il numero 3 la precedente sezione 4 "Ente o società partecipante all'Iva di gruppo".</p>

	<p>Le altre modifiche al modello riguardano le istruzioni per le compilazione dei righi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ TD7, in cui bisogna indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il mod. F24. <p>Nelle istruzioni l'Agenzia, dopo aver ricordato il limite annuale delle compensazioni di 700.000 Euro, evidenzia che a seguito delle novità recentemente apportate, il superamento del limite di 5.000 Euro annui¹, comporta l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ effettuare la compensazione dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza; ✓ richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui il credito emerge. <ul style="list-style-type: none"> ◆ TD8, da compilare non più solo ai fini dell'erogazione prioritaria del rimborso ma anche del visto di conformità/della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA TR</p>	<p>Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica, mediante il servizio disponibile sul sito online dell'Agenzia delle Entrate. L'invio può avvenire direttamente dal contribuente o dall'intermediario.</p> <p>Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.</p> <p>Di conseguenza, quest'anno le prossime scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 31.07.2017, per il 2° trimestre 2017; ◆ il 31.10.2017, per il 3° trimestre 2017. <p>Il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al 2° trimestre 2017 scade, quindi, il prossimo 31 luglio, e deve essere effettuato con il nuovo modello IVA TR approvato con il provvedimento del 4.7.2017.</p> <p>Si rammenta che, ai fini della compensazione nel modello F24 di crediti Iva trimestrali, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo, per i quali è necessario utilizzare obbligatoriamente i servizi tematici dell'Agenzia delle Entrate (come previsto con la Risoluzione 68/E del 09.06.2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6037 per il 2° trimestre 2017; ◆ 6038 per il 3° trimestre 2017.

¹ Il limite di 5.000 Euro annui è riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta.